




Comune dell'Aquila



Etichetta del protocollo

Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile

Il sottoscritto. _____

Nato a _____ il _____ residente _____

Domiciliato a: _____ in Via _____

TEL _____ mail _____

Preso atto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con **Deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 06/02/2014 art. 33 e dell'Ordinanza Sindacale n° 74 del 08/05/2015**, che dettano le disposizioni circa l'installazione dei "Cippi ed epigrafi" e le modalità di esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri cittadini. (vedi retro)

Chiede l'autorizzazione

1) alla posa di lapide per

loculo edificio Funerario _____ n° _____

ossario edificio Funerario _____ n° _____

defunto: cognome _____ nome _____

Data di Morte. _____ Cimitero di _____

2) alla posa del copri tomba come da elaborato grafico allegato

Posto inumazione Zona _____ fossa n° _____

defunto: cognome _____ nome _____

Data di Morte. _____ Cimitero di _____

I lavori verranno eseguiti dalla Ditta _____

Con sede in _____ Partita Iva: _____

Il Richiedente si impegna a dar corso ai lavori **solo** a seguito del rilascio della relativa autorizzazione da parte degli uffici i competenti.

Il richiedente si impegna inoltre a rispettare quanto prescritto dalle norme vigenti, anche relativamente alla sicurezza durante i lavori e l'eventuale smaltimento dei materiali.

L'Aquila _____

In fede

(Allega fotocopia documento di identità in corso di validità)

IL DIRIGENTE

Vista la presente richiesta di autorizzazione alla posa di lapide/copri tomba e preso atto che l'elaborato risulta conforme a quanto stabilito con Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con la presente


AUTORIZZA

La posa della lapide/copri tomba nel rispetto delle norme vigenti in materia.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' SEI MESI DAL RILASCIO E DEVE ESSERE CONSEGNATA ALL'ADDETTO ALLA CUSTODIA DEL CIMITERO.

L'Aquila, _____

IL DIRIGENTE



Comune dell'Aquila

Regolamento comunale polizia mortuaria deliberazione consiglio comunale n°15/2014 Articolo 33 Cippi ed epigrafi

- Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero.
- Nei campi comuni di inumazione è autorizzata l'istallazione, in sostituzione del cippo di cui all'art. 70 del D.P.R. 285/90, di un copritomba delle dimensioni, inderogabili, di cm. 160 x cm. 60 e di altezza non superiore a cm. 15 dal piano di campagna; per i campi in pendenza la misura si intende stabilita sul lato più corto; per l'istallazione del copri tomba e ammessa la sola riquadratura della tomba con materiali dello spessore di cm. 5 e delle dimensioni di lunghezza cm 160 e larghezza cm. 60;
- Sul copritomba può essere istallato:
 - Una testata o una statua di altezza non superiore a cm. 60;
 - un portafiori: altezza massima cm. 30
 - una lampada: altezza massima cm. 20
 - un portafotografia di forma ovale o rettangolare delle dimensioni massime di cm. 11 x cm. 15 o, in alternativa, la lavorazione in graffito o bassorilievo della foto del defunto.
- Per quanto riguarda il materiale e il carattere delle lettere costituenti la scritta del nome e del cognome del defunto, si dovrà far riferimento alle norme dettate per l'incisione delle lapidi.
- Sulle lapidi poste a chiusura dei loculi può essere collocato:
 - un portafiori della sporgenza massima cm. 14 da collocare all'angolo basso di sinistra guardando la lapide;
 - una lampada della sporgenza massima cm. 14 da collocare all'angolo basso di destra guardando la lapide;
 - in alternativa un monoblocco contenente la lampada e portafiori da collocare in basso della sporgenza massima di cm 14;
 - un portafotografia di forma ovale o rettangolare delle dimensioni massime di cm. 9 x 12, da collocare al centro in alto della lapide o, in alternativa, la lavorazione in graffito o bassorilievo della foto del defunto nelle predette dimensioni.
 - una croce (o immagine sacra) della lunghezza massima di cm. 20, larghezza massima cm. 12
- una pergamena in bronzo delle dimensioni massime di cm 10 x 15, da collocare sullo stesso allineamento della lampada votiva, qualora non sia stato istallato il monoblocco.
- Sulla lapide potrà essere posto in opera solamente il nome e cognome della salma. Per le donne coniugate possono essere scritte oltre al nome, anche il cognome da nubile e quello da coniugata. Dette generalità debbono possibilmente essere poste in essere su un'unica riga; solo quando si tratta di cognomi lunghi, può essere scritto su due righe. Il cognome del defunto può essere preceduto dal titolo accademico, onorifico, di grado e di studio oppure sviluppato, in questo caso per esteso e non abbreviato, sul secondo rigo.
- Le lettere costituenti la scritta del nome e cognome dovranno essere applicate o incise sul marmo ed avere: per le lettere un'altezza non superiore a mm. 40, per i numeri un'altezza di mm. 25. Qualora si applicassero lettere in corsivo, le dimensioni delle iniziali maiuscole non potranno superare un'altezza di mm 55 mentre l'altezza delle lettere minuscole e dei corrispondenti numeri non potrà essere superiore a mm 35. Pure applicate sul marmo dovranno essere la data di nascita e di morte del defunto. Dette date, lettera N o * (nascita) e quella M o + (morte), dovranno essere formate di cifre e lettere dell'altezza e del carattere di cui sopra, ravvicinata al massimo. In alternativa può essere posta in opera una targa in bronzo presso fuso riportanti tutte le scritte di cui sopra.
- Il concessionario o l'artigiano da questi incaricato potrà ritirare le lapidi da ornamentale solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Dirigente del Servizio Cimiteriale, e previ accordi per il ritiro con il Responsabile del Servizio di Custodia, mentre la ricollocazione delle lapidi potrà avvenire solo dopo la verifica di conformità da parte del Responsabile del Servizio di Custodia.
- Prima dell'istallazione dei manufatti da collocare sulle fosse comuni di inumazione, dovrà essere presentato al Dirigente del Servizio Cimiteriale un disegno con l'indicazione delle principali dimensioni e del materiale impiegato, sul quale se conforme alle norme dettate dal presente regolamento verrà apposto il visto di conformità.
- Non è possibile apporre nelle fosse di inumazione o sulle lapidi poste ad ornamento altra suppellettile diverse da quelle autorizzate dal competente ufficio cimiteriale.
- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate; verrà altresì tolto d'ufficio quanto apposto in violazione delle disposizioni del presente Regolamento con rivalsa delle spese, senza preventivo avviso e senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione comunale.
- Il Dirigente del Servizio Cimiteriale disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi.
- I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 11 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicizzati a mezzo di avviso pubblico per un mese o periodo superiore, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Ordinanza n° 74 /2015

Premesso: che in data 29/03/2011 con propria ordinanza n° 89 prot. 16033 del 30/03/2011 il Sindaco dell'Aquila ha disposto il divieto assoluto di installazione di copri tomba e monumenti nella zona di inumazione delle salme **denominata zona M del Cimitero dell'Aquila;**

che in detta ordinanza si evince che il Settore Ricostruzione pubblica e Patrimonio ha segnalato che "la zona individuata, residua da cava di materiale inerte successivamente colmata presenta una copertura variabile di materiale di riporto eterogeneo variabile da 10 a 30 metri. Tale materiale non assicura la stabilità di eventuali manufatti posti a copertura delle bare e pertanto se ne sconsiglia l'uso. In particolare si ritiene opportuno disporre che l'individuazione del defunto inumato venga realizzata con apposito cippo secondo la normativa vigente, senza consentire la realizzazione di monumenti e manufatti di vario genere" e pertanto è stato disposto "il divieto di installazione di copri tomba e monumenti, mentre è consentita la riquadratura della tomba con materiali dello spessore di cm.5 e delle dimensioni di lunghezza cm.160 e larghezza cm.60" ;

che nonostante tale divieto nella zona comune denominata "M" sono stati posti in opera manufatti non autorizzati e che tal posizionamenti hanno causato cedimenti del suolo e instabilità nelle tombe;

che l'art.33 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 15 del 06/02/2014, ha normato le modalità per la posa in opera dei cippi ed epigrafi nei Cimiteri Cittadini nei suoli che non presentano le caratteristiche su riportate;

Ritenuto di dover emanare disposizioni provvisorie ed urgenti per la **Zona denominata M del Cimitero Monumentale dell'Aquila**, al fine di evitare cedimenti del suolo che potrebbero causare problemi anche dal punto di vista igienico sanitario;

Visto l'art.70 del DPR 285/90 Vista la legge 389/1989 Visti gli artt. 50 e 54 del DLGS 267/2000

ordina **che** nella **Zona denominata "M"** del cimitero del Capoluogo :

- dalla fossa n° 01 alla fossa n° 245
 - i manufatti già posizionati che hanno causato cedimenti del suolo e creato instabilità nelle tombe, dovranno essere ripristinati a cura e spese del familiare del defunto che dovrà provvedere altresì al riposizionamento quotato del manufatto,
 - i manufatti ancora da realizzare dovranno essere installati secondo quanto prescritto dall'art. 33 del regolamento comunale ;
- dalla fossa n° 246 ad esaurimento è vietata l'istallazione dei copri tomba e monumenti di alcun genere, mentre è consentita la riquadratura a contorno della tomba con materiali dello spessore di cm.5 e delle dimensioni massime di lunghezza cm.160 e di larghezza cm.60 e di altezza non superiore a cm 15 dal piano di campagna, **come da "schema tipo" allegato alla presente ordinanza;**
Le generalità del defunto, la foto, il portafiori, il portalamпада e l'immagine sacra potranno essere posizionate:
 - su una testata delle dimensioni massime di larghezza cm 60 altezza massima cm 60 e dello spessore massimo di cm. 5;
 - Su una due lastre in piano delle dimensioni massime larghezza cm 60 altezza massima cm 30 e dello spessore massimo di cm. 5;
 - Per quanto riguarda il materiale, il carattere e gli accessori e le modalità di installazione si dovrà far riferimento a quanto stabilito nell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Dispone

che saranno rimossi a cura del Servizio di Custodia, con rivalsa delle spese a carico del familiare del defunto, senza preventivo avviso e senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione Comunale i nuovi manufatti installati:

a) senza l'autorizzazione di cui all'art. 33 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; b) difformi a quanto stabilito dalla presente ordinanza;

che la presente ordinanza venga trasmessa al comando di Polizia Municipale ed al Servizio di Custodia incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento;

che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del Comune affissione all'Albo Pretorio del Comune e sui cancelli del Civico Cimitero;